

AZIENDE PLURILocalizzate CHE HANNO FATTO RICORSO AI TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE IN DEROGA DI CUI AI D.L. 14/8/2020, N. 104 E 28/10/2020, N. 137: NUOVO CODICE CAUSALE (“E602”) PER IL VERSAMENTO DELL’EVENTUALE CONTRIBUTO ADDIZIONALE

L’INPS:

- 1) con le circolari 30/9/2020, n. 115 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 41/2020) e 7/12/2020, n. 139 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 51/2020), ha illustrato le novità in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 introdotte, rispettivamente:
 - dal d.l. 14/8/2020, n. 104 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36 e n. 37 del 2020);
 - dal d.l. 28/10/2020, n. 137 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020);
 - dai d.l. 9/11/2020, n. 149 e 30/11/2020, n. 157 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 48 e n. 50 del 2020), abrogati dalla legge 18/12/2020, n. 176, ma la cui disciplina è stata trasfusa negli articoli 12-bis e 12-ter del d.l. n. 137/2020;
- 2) con i messaggi n. 1775, n. 1997 e n. 3144 del 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 24, n. 26 e n. 37 del 2020), ha diramato le modalità operative per fruire degli ammortizzatori previsti dalle normative di cui al punto 1) che precede;
- 3) con il messaggio 5/3/2021, n. 950, ha comunicato che per l’esposizione (nel flusso UniEmens) del contributo addizionale previsto dall’art. 1, comma 2, del d.l. n. 104/2020 e dall’art. 12, comma 2, del d.l. n. 137/2020 ^(*) - dovuto in presenza di determinati presupposti - , le **aziende plurilocalizzate che abbiano fatto ricorso ai trattamenti in deroga ^(**)**, «all’interno dell’elemento <DenunciaAziendale> / <ConguagliCIG> / <CIGAutorizzata> / <CIGinDeroga> / <CongCIGDAdebito> / <CongCIGDCausAdd>, **esporranno il codice causale di nuova istituzione “E602”,** avente il significato di “Ctr. Addizionale CIGD COVID-19 - Aziende plurilocaliz.- DL 104/2020 e DL 137/2020” e nell’elemento <CongCIGDImpAdd> il relativo importo».

(*) I datori di lavoro che hanno ricorso alle “ulteriori nove settimane” di ammortizzatori COVID-19 previste dal d.l. n. 104/2020 e alle successive sei stabilite dal d.l. n. 137/2020, devono versare all’INPS - alle condizioni sotto indicate - un **contributo addizionale** (cfr. i paragrafi 2 e 2.1 della circolare n. 115/2020 e il paragrafo 1.2 della circolare n. 139/2020) **determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari:**

a) per quelli che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento, al 9 % della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (cd retribuzione persa);

b) per quelli che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato, al 18 % della retribuzione persa.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20 per cento e per coloro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, nonché, limitatamente alle 6 settimane di cui al d.l. n. 137/2020, “dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive” (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 45/2020).

(**) Da ultimo, si veda CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 37/2020.